

L'ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA

La magistratura è composta da:

1) i giudici o magistrati:

- a. sono assoggettati solo alla legge, cioè non hanno un superiore che dà loro degli ordini (agiscono in **completa autonomia**).
- b. I magistrati si distinguono solo per la diversità delle funzioni e **non c'è gerarchia tra loro**.
- c. essi sono: **funzionari dello Stato**, che paga loro lo stipendio
- d. le nomine avvengono tramite pubblico **concorso**;
- e. sono **inamovibili**, possono essere trasferiti solo su loro richiesta, per evitare che gli vengano fatte minacce o ricatti.
- f. Può essere istituita nei loro confronti, azione disciplinare, che dovrà essere discussa dal CSM.

2) **CSM (Consiglio Supremo della Magistratura)**: è un organismo autonomo che non prende ordini da nessuno. Si occupa delle assunzioni, delle promozioni e dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. È composto da:

- **Presidente della Repubblica**, che lo presiede
- **Primo Presidente della Corte di Cassazione**: il giudice che presiede il più importante dei tribunali italiani
- Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, cioè **Pubblico Ministero**, colui che presenta la Pubblica accusa
- **20 giudici**, eletti fra i magistrati ordinari
- **10 esperti** eletti dal Parlamento in seduta comune che li sceglie tra docenti universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio.

I membri del CSM durano in **carica quattro anni** e non sono immediatamente rieleggibili.

LE GIURISDIZIONI

Non esiste un'unica funzione giudiziaria.

Essa si divide in base alle varie leggi:

- **leggi costituzionali**, che sono quelle fondamentali;
- **leggi amministrative**, regolano i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione;
- **leggi penali**, tutelano la convivenza nella società;
- **leggi civili**, regolano i rapporti fra i cittadini.

Per ogni settore sono previsti giudici specializzati, quindi non può esistere un unico giudice che si occupa di tutti i settori della giustizia. La magistratura suddivide la propria attività in quattro settori detti GIURISDIZIONI.

❖ **GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE**

Si occupa del rispetto delle norme costituzionali ed è diretto dalla CORTE COSTITUZIONALE

❖ **GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

Si occupa dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Il cittadino che ritiene di esser stato leso dall'operato della Pubblica Amministrazione, può fare ricorso al TAR in primo grado. I TAR hanno base regionale, quindi ce ne è uno in ogni regione. L'organo di secondo grado è il CONSIGLIO DI STATO, con sede a Roma e si occupa di riesaminare, su richiesta dei cittadini o della pubblica amministrazione, le delibere del TAR.

❖ GIURISDIZIONE PENALE

Riguarda il controllo sulle norme penali che hanno il compito di regolare la vita della collettività, si occupa quindi dei **reati** (furti, omicidi, ecc) e il compito dei giudici è quello di attribuire sanzioni, dette **pene**.

Dato che l'operato della magistratura penale ricopre l'interesse di tutti, essa deve **agire d'ufficio**, senza bisogno di richiesta da parte del cittadino leso.

La giustizia penale agisce di propria iniziativa tramite i **procuratori della Repubblica**, essi operano in nome e per conto dello Stato. Il loro compito non è quello di emanare sentenze, ma di indagare sulle persone, per accertare se esistono a loro carico delle responsabilità. Successivamente altri giudici decideranno se le prove raccolte sono sufficienti o meno.

La **PROCURA** è un ufficio diretto da un **procuratore capo** che organizza il lavoro dei **sostituti procuratori** i quali indagano, interrogano i sospettati e sentono i testimoni.

In ogni procura c'è un **giudice per le indagini preliminari (GIP)**, che non ha funzione investigativa, ma coordina le indagini preliminari, controlla il loro svolgimento e coordina il rapporto tra i procuratori e uno o più **giudici dell'udienza preliminare (GUP)**, i quali decidono se procedere al **rinvio a giudizio**, cioè se sottoporre gli indagati a un processo. GIP e GUP devono essere sempre persone diverse.

I giudici, se ritengono l'indagato pericoloso, possono privarlo della libertà mediante un ordine di **custodia cautelare**. Il cittadino colpito da questo provvedimento può far ricorso al **Tribunale della libertà**, che ne esamina le motivazioni e, se non le ritiene sufficienti, può revocarlo.

Gli indagati rinviati a giudizio possono essere giudicati da organi giudicanti diversi a seconda della gravità, che emettono una **sentenza di primo grado**.